



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIO ECONOMICO - PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N. 189 DEL 12/07/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DITTA PISSINIS PIER TERESIO. SEDE LEGALE VIA DELLA CONSOLATA 83 BORGO D'ALE (VC); SEDE OPERATIVA VIA BOCCHETTE SNC BORGO D'ALE (VC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede "*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*";

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che

sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

ESAMINATI:

- l'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata al SUAP il 14/11/2017 con n. prot. 7214 (n. prot. di ricevimento 31070 del 20/11/2017) ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dall'Impresa Individuale PISSINIS PIER TERESIO ai fini dell'esercizio del nuovo complesso IPPC denominato “Pissinis Pier Teresio”, derivante dall'ampliamento dell'allevamento esistente sito nel Comune di Borgo D'Ale (VC) in Via Bocchette n. snc, in cui si svolgono le seguenti attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006:

codice IPPC 6.6a): Allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame;

- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, presentato congiuntamente all'istanza ai sensi del regolamento regionale n. 1/R-2006 e s.m.i., recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 23/10/2017;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 09/04/2018, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTI

- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: “*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017*”;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 33908 del 20/12/2017, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 23/01/2017 e dell'11/05/2018, presso la sede della Provincia di Vercelli, le seguenti amministrazioni: l'ARPA Piemonte Dipartimento Nord-Est sede di Vercelli, l'ASL VC – Dipartimento di Prevenzione SISP, l'ASL VC – Servizio Veterinario, il Comune e il SUAP di Borgo D'Ale (VC) e la Ditta in qualità di richiedente;

VISTO il parere tecnico di ARPA del 29/01/2018 (n. prot. di ricevimento 2292 del 29/01/2018);

ESAMINATA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 30/03/2018 (n. prot. di ricevimento 8694) secondo le richieste espresse dai partecipanti alla prima riunione di conferenza dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO che dall'elaborazione della Verifica Preliminare (presentata in allegato all'istanza e rivista con integrazioni del 30/03/2018), non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;

CONSIDERATO inoltre che con Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, n. 10/R del 29 ottobre 2007" è stata disciplinata l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, stabilendo l'obbligo di comunicazione in luogo dell'autorizzazione;

RITENUTO, tuttavia, di far rientrare l'esercizio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici all'interno del presente provvedimento quale attività connessa all'attività principale di allevamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29-quater c. 11 del D. Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte II del medesimo decreto;

VALUTATO che,

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, nel suo complesso, manifesta un accettabile livello di protezione ambientale, nonostante presenti alcuni interventi tecnici che non si raffrontano in maniera puntuale con il Regolamento regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per autorizzare l'Impresa Individuale Pissinis Pier Teresio all'esercizio della nuova installazione IPPC derivante dall'ampliamento dell'allevamento di polli esistente in Borgo D'Ale Via Bocchette snc, nonché di approvare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizi Rifiuti, A.I.A., Emissioni in atmosfera e Bonifiche, Dott.ssa Elena Zarantonello, ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. e, per quanto riguarda le emissioni sonore, dal Servizio Inquinamento Acustico e sono allegate alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

APPROVA

il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato al SUAP il 14/11/2017 con n. prot. 7214;

ADOPTA

il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, a favore dell'Impresa Individuale **PISSINIS PIER TERESIO - Gestore** (sede legale: Via Della Consolata n. 83 – Borgo D'Ale (VC)), per l'esercizio dell'installazione sita in Borgo D'Ale (VC) Via Bocchette n. snc, in cui viene svolta la seguente attività IPPC:

- **codice IPPC 6.6(a)**: Allevamento intensivo con più di 40.000 **posti pollame**

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A;
4. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Vercelli. Nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Vercelli, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto;
5. a partire dalla data di comunicazione di cui al punto precedente il Gestore deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato in allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia Servizio A.I.A. - IPPC ed al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano;
6. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, il Gestore deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
8. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;

9. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
10. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso del Gestore, questo deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
11. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
12. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
13. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
14. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. La Ditta dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;
15. il Gestore deve aggiornare la verifica preliminare presentata in data 30/03/2018 (n. prot. di ricevimento 8694) ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento trascorsi **dieci anni dalla data di emanazione**;
- il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Borgo D'Ale ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo e della notifica alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL "VC", al Comune di Borgo D'Ale e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

-entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR :

-entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

REDATTORE:
 istruttore direttivo tecnico: VALENTINA BONATO
 P.O. Responsabile: ELENA ZARANTONELLO

Vercelli, li 12/07/2018

IL DIRIGENTE
 VANTAGGIATO PIERO GAETANO
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: Impresa Individuale PISSINIS PER TERESIO

Sede legale: Via Della Consolata n. 83 – 13040 Borgo D'Ale (VC)

UBICAZIONE INSTALLAZIONE

Installazione di Via Bocchette s.n.c. – 13040 Borgo D'Ale (VC)

CODICE NOSE-P: 110.04 e 110.05

CODICE NACE: 0124

CODICE IPPC: 6.6 lett. a “Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”

CAPACITA' PRODUTTIVA (CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA)

TABELLA A0: tipologia di stabulazione e consistenza potenziale massima di stalla						
	A	B	C	D	E	F(=DxE)
Tipo configurazione	Ricovero	Categoria Capi	Tipologia di stabulazione	Consistenza massima dei ricoveri (n. capi/ciclo)	Peso vivo medio per capo (kg)	Peso vivo mediamente presente per ciclo (t)
1	Capannone 1, 2 e 3 (sup. 792 m ²)	Broilers	a terra su lettiera	48.267	1	16,089
	Capannone 4 (sup. 676 m ²)	Broilers	a terra su lettiera	13.733	1	13,733
			TOTALE	62.000		62,00
2	Capannone 1, 2, 3 e 4	Faraone	a terra su lettiera	60.000	0,8	48,00
			TOTALE	60.000		48,00
3	Capannone 1, 2, 3 e 4	Pollastre	a terra su lettiera	60.000	1	60,00
			TOTALE	60.000		60,00
4	Capannone 1, 2, 3 e 4	Galletti	a terra su lettiera	54.000	1	54,00
			TOTALE	54.000		54,00

Le consistenze di allevamento per i vari scenari proposti sono state calcolate dalla Ditta facendo riferimento al dato di densità di 39 kg di peso vivo al m².

Si ribadisce che, a fine ciclo, dovrà essere rispettato il dato di consistenza massima indicato in tabella A0 per le varie configurazioni di allevamento proposte. Con l'accrescimento degli animali permane inoltre l'obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto della normativa sul benessere animale per quanto riguarda la densità massima di capi allevata nei capannoni.



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

La Ditta in fase di istanza, per quanto concerne l'allevamento di polli da carne (Tipo di configurazione 1) ha presentato possibili scenari con cicli di allevamento più o meno lunghi in funzione del peso finale dell'animale allevato che di seguito si riepilogano:

- Ipotesi 1: 62.000 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,6 kg di peso vivo. N. 8,7 cicli/anno; durata ciclo 35 giorni + 7 di vuoto sanitario;
- Ipotesi 2: 62.000 femmine di cui 35% vendute dopo 35 giorni a 1,6 kg, la rimanenza dopo 45 giorni a 2,5 kg di peso vivo. N. 7 cicli/anno, durata ciclo 45 giorni + 7 di vuoto sanitario;
- Ipotesi 3: 46.650 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 kg di peso vivo. N. 7 cicli/anno; durata ciclo 45 giorni + 7 di vuoto sanitario;
- Ipotesi 4: 62.000 femmine di cui circa 15.500 vendute a 1,6 kg, 15.500 vendute a 2,5 kg e 31.000 maschi venduti dopo 56 giorni a 3,5 kg. N. 5,8 cicli/anno; durata ciclo 56 giorni + 7 vuoto sanitario.
- Ipotesi 5: 34.000 maschi venduti dopo 56 giorni a 3,5 kg di peso vivo. N. 5,8 cicli/anno; durata ciclo 56 giorni + 7 di vuoto sanitario;
- Ipotesi 6: 39.600 maschi venduti dopo 50 giorni a 3,0 kg di peso vivo. N. 6,4 cicli/anno; durata ciclo 50 giorni + 7 di vuoto sanitario.

La Ditta si riserva inoltre la possibilità di allevare altre tipologie di avicoli e precisamente faraone, galletti e pollastre secondo le consistenze riportate in tabella A0.

Nei capannoni non verranno mai allevate contemporaneamente diverse tipologie di avicoli: il passaggio ad una diversa configurazione di allevamento è soggetta a comunicazione preventiva agli enti da parte del gestore.

Strutture di allevamento

L'attività di allevamento avviene su quattro capannoni. La tipologia delle strutture di stabulazione e la consistenza potenziale massima dei capi allevabili sono riassunte nella tabella A0. In tale tabella sono state individuate le diverse configurazioni di allevamento in relazione alla tipologia di capi avicoli allevati.

Materie prime

Le principali materie prime utilizzate presso l'installazione sono la lettiera per i capannoni, i mangimi per l'alimentazione degli animali, i farmaci e i disinfettanti per la zoo-profilassi e la pulizia dei ricoveri.

Consumi idrici

L'acqua viene prelevata da acquedotto ed è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali, effettuato con metodi antispreco, e per la pulizia dei locali di stabulazione.

Consumi per l'alimentazione animale

Il mangime viene stoccato in silos adiacenti ai ricoveri e da qui distribuito automaticamente alle mangiatoie attraverso un impianto di distribuzione. L'alimentazione è ad libitum in mangiatoie circolari sospese al soffitto.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica impiegata principalmente per la distribuzione del mangime, l'illuminazione dei locali, il sistema di ventilazione dei capannoni e raffreddamento mediante cooling e per la cella frigo delle carcasse. Il GPL viene stoccato in un apposito serbatoio fuori terra da 5.000 litri ed utilizzato per il riscaldamento dei ricoveri attraverso l'uso di 60 cappe radianti (per un totale massimo di 264 kW). Il gasolio è invece utilizzato per autotrazione e per gruppo elettrogeno.

Effluenti zootecnici



Sono rappresentati da pollina che viene rimossa dalle strutture a fine ciclo con una produzione di 873 m³ all'anno, che verrà utilizzata agronomicamente a seguito di trasporto e distribuzione mediante spandi letame a disco posteriore, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

16. **Entro il 30/10/2018** il Gestore dovrà predisporre delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio anche sui capannoni 1, 2 e 3 ed un apposito lavamani per gli operatori dell'allevamento, previa presentazione di apposita pratica edilizia al Comune, e per conoscenza alla Provincia e all'ARPA. Qualora si preveda uno scarico per il refluo civile derivante dall'utilizzo del lavamani dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione tramite comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A.; in alternativa il refluo del lavamani potrà essere gestito come rifiuto liquido e dovrà essere avviato a smaltimento almeno una volta all'anno.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale. La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO:

Condizioni generali:

17. La presente autorizzazione è rilasciata facendo riferimento alla consistenza massima, espressa in numero di capi e in tonnellate di peso vivo descritta nel precedente quadro tecnico (tabella A0) per le singole configurazioni di allevamento proposte. Il numero massimo di pulcini accasati ad inizio ciclo, potrà tenere conto del tasso di mortalità: a fine ciclo dovrà in ogni caso essere rispettato il dato di consistenza massima autorizzato;
18. La Ditta dovrà trasmettere ad ARPA e Provincia di Vercelli apposita comunicazione preventiva ogni qualvolta intenda allevare una diversa tipologia di avicoli tra quelli presenti in autorizzazione, specificando il tipo di configurazione di allevamento che intende adottare tra quelli individuati in tabella A0;
19. Il Gestore deve garantire all'Autorità Competente al controllo, la possibilità di accedere all'interno dell'insediamento e di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli.

Gestione dei ricoveri:

20. I contatori installati per la misura dei volumi di acqua consumati da acquedotto devono essere mantenuti costantemente efficienti ed accessibili agli enti di controllo.
21. Gli impianti devono essere mantenuti in efficienza ed eventuali guasti o malfunzionamenti prontamente riparati.
22. Particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica del corretto funzionamento di abbeveratoi e della ventilazione forzata, che deve risultare sempre attiva. Deve anche essere verificato con adeguata periodicità, almeno annuale, lo stato delle coibentazioni dei ricoveri, e prontamente ripristinato in caso di riscontrati danneggiamenti.
23. Il gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che il materiale utilizzato sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile. Allo scopo devono essere eseguite periodicamente le operazioni di fresatura, indicativamente con cadenza bisettimanale o secondo prescrizioni ASL.
24. Le modalità di sanificazione dei ricoveri dovranno essere concordate con il dipartimento Veterinario dell'ASL competente. In caso di salmonella vige l'obbligo di stoccare per 42 giorni la pollina all'interno del capannone prima delle operazioni di spandimento.



25. Le eventuali acque risultanti da operazioni di lavaggio dei capannoni non possono essere scaricate senza la dovuta autorizzazione allo scarico, non compresa nel presente provvedimento; inoltre, ai sensi del vigente D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., le stesse non possono essere avviate ad utilizzazione agronomica separatamente dalla pollina in quanto non sono assimilabili a liquami¹.
26. Qualora le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio contengano inquinanti derivanti da utilizzo di prodotti chimici sgrassanti e/o igienizzanti devono essere avviate a smaltimento come rifiuto liquido.
27. Il gestore deve garantire le adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente.

Gestione alimentazione

28. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza e di seguito riepilogate, al fine di ridurre l'**azoto totale escreto** e quindi l'ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di garantire il rispetto del **valore limite pari a 0,6 kg Azoto escreto/posto animale/anno**, da verificarsi secondo quanto stabilito nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7:
 - a. Il contenuto di proteina grezza sarà ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata su esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi;
 - b. Applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione da 1 a 10 giorni di vita, da 11 a 25 giorni e da 26 giorni a fine ciclo;
 - c. Vengono utilizzati metionina, treonina e lisina inseriti per ottimizzare la parte proteica;
 - d. All'interno del mangime sono presenti additivi alimentari che riducono l'azoto escreto.
29. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza e di seguito riepilogate, al fine di ridurre il **fosforo totale escreto**, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di garantire il rispetto del **valore limite pari a 0,25 kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno**, da verificarsi secondo quanto stabilito nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7:
 - e. Applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione;
 - f. Vengono utilizzati e dichiarati promotori della digestione fitasi per la riduzione del fosforo escreto;
 - g. Utilizzo nel mangime di "fosfato bicalcico da fonti inorganiche".

Gestione degli effluenti zootecnici:

30. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente.
31. Relativamente alle operazioni di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, il Gestore deve attenersi agli obblighi derivanti dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. ed, in particolare:
 - a. ottemperare agli obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di utilizzazione agronomica, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - b. aggiornare, almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica, tramite le procedure stabilite dal menzionato Regolamento regionale;

¹ Cfr. art. 2, D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.: le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici sono assimilate ai liquami se mescolate ai liquami e qualora destinate ad utilizzo agronomico.



- c. effettuare le eventuali variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti;
32. Quando il ciclo produttivo è inferiore a 90 giorni, le lettiere esauste possono essere stoccate al termine del ciclo stesso sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie e le disposizioni tecniche di cui alla vigente regolamentazione nazionale e regionale;
33. I sistemi di stoccaggio provvisorio dei reflui zootecnici devono essere predisposti adottando misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti e tenendo conto dello stato fisico degli stessi e della prevista utilizzazione, in modo da facilitare le successive operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.
34. Lo stoccaggio provvisorio deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari).
35. La raccolta ed il trasporto della pollina deve essere attuata, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche della stessa, sia alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.
36. Il Gestore deve osservare gli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto, secondo la normativa vigente; i relativi documenti devono essere conservati per un minimo di tre anni e resi disponibili alle Autorità preposte al controllo degli stessi. In attesa dello specifico provvedimento regionale riguardante le modalità di registrazione, così come disposto dall'Allegato III del Regolamento n. 10/R, deve essere adottato un registro o quaderno aziendale, sul quale devono essere indicate – almeno – le quantità di effluenti distribuiti e gli appezzamenti di destinazione. Ad esemplificazione delle annotazioni da registrare, si riporta il seguente schema:

DATA	TRASPORTATORE/DIST RIBUTORE della pollina (Ragione Sociale o persona fisica)	QUANTITATIVO DISTRIBUITO (mc o t)	APPEZZAMENTO DI DESTINAZIONE (Identificativi catastali)	NOTE
------	---	---	---	------

37. Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia che si intendono totalmente richiamati.
38. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
- d. Il trasporto della pollina ed il loro conferimento a soggetti terzi per l'eventuale trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i materiali di categoria II alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2006 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- e. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto della pollina destinata alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n. 1069/2006 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
- f. L'utilizzazione degli effluenti di allevamento deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;



- g. Deve essere garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
 - h. Lo spandimento dovrà essere condotto secondo tecniche che riducano le emissioni in atmosfera, quindi spandimento più vicino possibile alla superficie del terreno e relativo interramento, oppure spandimento con interramento diretto.
 - i. L'incorporazione al terreno deve avvenire entro 4 ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione; tale termine è estendibile a 12 ore in caso di condizioni non propizie ad un'incorporazione più rapida.
39. E' inoltre ammesso il conferimento della pollina ad impianti di digestione anaerobica nel rispetto del Regolamento Regionale 10/R-2007 e s.m.i. e del Regolamento CE n. 1069/2006;
40. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i..

A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività aziendale sono ammoniacca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione degli animali e di spandimento agronomico della pollina. Nell'allevamento non vi è stoccaggio di pollina che viene allontanata immediatamente a fine ciclo, è tuttavia prevista la possibilità di stoccaggio cumuli in campo prima dello spandimento.

Il sistema di stabulazione è a lettiera integrale, costituita da lolla di riso, su tutta la superficie, con presenza di abbeveratoi antispreco. La ventilazione è forzata. I ricoveri sono isolati termicamente con pannelli e sono dotati di sistema di raffrescamento mediante cooling.

I generatori di calore, costituiti da cappe radianti alimentate a GPL potenza termica totale 264 kW, essendo tutti a riscaldamento diretto, non sono classificabili tra i medi impianti di combustione, secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I mangimi sono stoccati in silos in vetroresina adiacenti ai ricoveri.

La Ditta ha stimato i livelli emissivi complessivi riportati nella tabella sottostante da verificarsi secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7. Dovrà, comunque, essere garantito il rispetto del valore limite associato all'applicazione delle BAT pari a 0,08 kg NH3/posto animale/anno.

Configurazione di allevamento	Inquinante	Peso vivo medio annuo (t)	Emissioni in fase di STABULAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)
Polli da carne	Ammoniaca	62	5,3	2,9	3,9	12,1
	Metano		---	2,1	---	2,1

- 41. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 42. I sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 43. Con riferimento a quanto previsto dal Gestore alla BAT 12, in relazione all'implementazione di un piano di gestione degli odori se si manifestassero criticità, si



stabilisce che – in caso di attivazione del protocollo previsto dalla DGR 09/01/2017 n. 13-4554 – la Ditta dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto ed, in particolare, sarà tenuta a:

- h. Collaborare nella fase di “Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione” (ai sensi dell’Allegato I, Parte 2 della DGR 09/01/2017 n. 13-4554), attivando un reporting giornaliero su base oraria della principali attività potenzialmente suscettibili di sollevare odori (es. accensione/spengimento ventole, operazioni di rimozione lettiera, carico/scarico animali, eventi accidentali, ecc.) al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare le possibili corrispondenze tra gli eventi gestionali dell’installazione IPPC e la percezione del disturbo;
- i. Installare presso l’impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indagato dalle autorità, secondo le necessità individuate dal tavolo di confronto;
- j. Predisporre un campionamento olfattometrico e realizzare eventuali adeguamenti, qualora il tavolo di confronto ne ravvisi le necessità.

44. Prescrizioni in materia di movimentazione e stoccaggio materiali polverulenti:

- a. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;
- b. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;
- c. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a secco. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc...).

QUADRO EMISSIVO DITTA PISSINIS PIER TERESIO			
FONTI EMISSIVE	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO O MITIGAZIONE
Capannoni da 1 a 4	Diffusa	NH3 CH4 Polveri	ISOLAMENTO TERMICO E EFFICIENZA DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE ARTIFICIALE UTILIZZO DI Lolla PER LA LETTIERA DISTRIBUITA INTEGRALMENTE SU TUTTA LA SUPERFICIE IN ADEGUATE QUANTITÀ FRESATURA PERIODICA DELLA LETTIERA MANTENIMENTO LETTIERA ASCIUTTA ALIMENTAZIONE AD LIBITUM ED ABBEVERATOI ANTISPRECO OPERAZIONI DI RIMOZIONE LETTIERA CON FABBRICATI CHIUSI VENTILATORI CON DIFFUSORI VERSO IL BASSO
SILOS mangimi	Diffusa	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)	
1 gruppo elettrogeno di emergenza	Camino	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)	



A3. ACQUE METEORICHE **PRESCRIZIONI**

Non sono autorizzati scarichi industriali o civili presso l'installazione IPPC oggetto della presente autorizzazione.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Sulla base delle considerazioni evidenziate dal Gestore nel Piano, si prende atto che non sussiste la necessità di raccogliere e trattare separatamente le acque di prima pioggia dilavanti le superfici scolanti e non esistono acque di lavaggio delle superfici esterne. Resta fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

45. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali (ad es. sabbia, segatura...). Tali materiali, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti;
46. Tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti mediante sistemi a secco, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche; I residui raccolti al termine delle operazioni di carico e scarico animali sono riportati all'interno dei ricoveri; allo stesso modo, al termine dell'allontanamento della pollina, le aree vengono spazzate e i residui sono allontanati insieme alla pollina stessa. Le acque meteoriche ricadenti su tali aree vengono recapitate sul suolo circostante;
47. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i. "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione";
48. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

49. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo che dovrà essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
 - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
 - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
 - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto (HP1, HP2, ecc.);
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;



- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

50. Al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee:

- k. il Gestore, preso atto che non sussiste l'obbligo di redigere la relazione di riferimento, deve aggiornare la verifica preliminare presentata in data 30/03/2018 (n. prot. di ricevimento 8694) ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
- l. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il Gestore dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Borgo D'Ale ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 37 del 21/10/2004. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono



quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione e per le aree limitrofe è prevista un'associazione alla Classe III (Area di tipo misto). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]
III	60	50	55	45
	Limite di immissione differenziale			
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]		
	5	3		

51. **Entro 30 giorni** dalla data di messa a regime del potenziamento avicolo, dovrà essere svolta una campagna di rilevamenti fonometrici, a cura del proponente, ai sensi del **D.M. 16 marzo 1998** "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", sia in periodo **diurno** che **notturno**, presso i ricettori individuati nella documentazione (R1 e R2), finalizzata alla verifica di conformità dei limiti acustici, come da previsioni di piano (PCA), con i livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio. Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica del limite differenziale, ove applicabile. La relazione contenete i risultati di detta campagna di rilevamenti fonometrici, dovrà essere inviata alla Provincia ed all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est – Servizio territoriale di Vercelli
52. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente piano di zonizzazione acustica comunale.
53. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
54. La verifica dell'impatto acustico deve essere trasmessa corredata dalle opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento.



A7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo tiene conto di quanto proposto dalla Ditta Pissinis Per Teresio in istanza di AIA, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e dei requisiti di monitoraggio indicati nelle BAT Conclusioni concernenti l'attività di allevamento di pollame o suini pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE il 21/02/2017.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.6 a della ditta **PISSINIS PIER TERESIO**, con installazione sita nel Comune di Borgo D'Ale (VC), Via Bocchette snc, CAP 13040.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.
5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o



calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - b) approvvigionamento idrico del sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pulcini	allevamento	Accasamento e carico	n. capi	Bolle di arrivo merce e registro carico
mangimi	allevamento	annuale	t	Scheda fornita dal soccidante
Lolla	allevamento	annuale	t	Conservazione bolla consegna
Farmaci Veterinari	allevamento	annuale	n. dosi	Conservazione bolla consegna
Disinfettanti	allevamento	annuale	l/anno	Conservazione bolla consegna
Rodenticidi	allevamento	annuale	l/anno	Conservazione bolla consegna

1.2 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acquedotto contatore 1 e 2	allevamento	abbeveraggio, pulizia e usi domestici	cubatura misurata ai due contatori	m ³ /ann o	registrazione e archiviazione dei consumi fatturati

1.3 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Quantità utilizzata	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
energia consumata	elettrica	distribuzione razioni, illuminazione, ventilazione per raffrescamento	lettura del consumo su fattura	kWh	semestrale	Conservazione fatture
energia consumata	termica	riscaldamento dei ricoveri con cappe	Lettura fatture	Lt di GPL	annua	Conservazione fatture

1.4 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Quantità utilizzata	Frequenz a misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
GPL	allevamento	Fatture	Lt	Annuale	Conservazione fattura
Gasolio	Generatore emergenza	Conteggio	Lt	Ad ogni rifornimen to	Compilazione scheda di registrazione

Ogni anno dovranno essere trasmessi i dati sul tenore di zolfo nel gasolio, con l'indicazione della metodica adottata per le analisi. Tali informazioni possono anche essere reperite presso il fornitore.

1.5 Emissioni in atmosfera

1.5.1 Emissioni diffuse e fuggitive

Emissioni dai ricoveri

Categoria animale	Ricovero	Tecnica di stabulazione	Consistenza	Peso medio	Peso vivo presente	Emissioni	
						Ammoniaca (t/anno)	Metano (t/anno)
			Numero capi	Kg/capo	t		



Totale							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Emissioni dagli stoccaggi

Tipologia di stoccaggio	Quantità di effluente t/anno	Emissioni	
		Ammoniaca (t/anno)	Metano (t/anno)
Totale			

Emissioni dallo spandimento

Tipologia di effluente	Quantità di effluente t/anno	Modalità di distribuzione	Emissioni	
			Ammoniaca (t/anno)	Metano (t/anno)
Totale				

Riepilogo emissioni allevamento

NH3 tot = NH3_ricoveri + NH3_stoccaggio + NH3_distribuzione	[t/a]
CH4 tot = CH4_ricoveri + CH4_stoccaggio + CH4_distribuzione	[t/a]

Le tabelle di cui sopra sono da trasmettersi annualmente con il report aziendale entro il 31 maggio di ogni anno, e devono essere calcolate sulla base dell'effettiva consistenza di numero di capi dell'anno precedente.

1.6 Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)

1.7 Rumore

Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'ampliamento dell'allevamento deve essere effettuata una campagna fonometrica di verifica ed i risultati devono essere trasmessi entro 30 giorni dall'esecuzione della campagna a Provincia, ARPA e Comune.

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

1.8 Rifiuti

1.8.1 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati



allevamento	150107	kg	R12	Verifica delle quantità in deposito	Ad ogni carico del deposito temporaneo	Formulari
allevamento	150110*	kg	R12	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
allevamento	180202*	kg	D10	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzion e trattrici	130205	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzion e trattrici	160601	kg	R132	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

1.8.2 Controllo dei liquami e letami prodotti

EFFLUENTE ZOOTECNICO	U.M.	Punti di stoccaggio	Modalità di controllo e analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Letame	q	ricoveri e cumuli in campo	Verifica quantità in fase di spandimento	Registrazione e archiviazione dei annuali

1.8.3 Controllo del Piano di Utilizzazione Agronomica dei liquami

Verrà conservato in azienda un registro nel quale saranno registrate le quantità e le epoche di spandimento nei vari terreni, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 10R del 29 ottobre 2007.

DATA	TRASPORTATORE/DIST RIBUTORE della pollina (Ragione Sociale o persona fisica)	QUANTITATIVO DISTRIBUITO (mc o t)	APPEZZAMENTO DI DESTINAZIONE (Identificativi catastali)	NOTE
------	--	-----------------------------------	---	------

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

Nel piano di controllo di un impianto zootecnico non deve mancare la programmazione delle operazioni di verifica e manutenzione periodica delle attrezzature e strumentazioni applicate all'intera filiera produttiva (stabulazione, stoccaggio, trattamento, trasporto, spandimento), che consentono il corretto utilizzo delle tecniche adottate e il corretto funzionamento delle migliori tecniche disponibili (BAT).

Procedure di verifica

- verifica delle strutture aziendali, delle coibentazioni e dei sistemi di condizionamento termico dei locali
 - La verifica completa delle coibentazioni deve avvenire semestralmente ad opera di un operatore che proceda dal capannone 1 al capannone 4 a visionare la struttura all'esterno (prima i muri e poi la copertura) al fine di verificare la presenza di pannelli rovinati, e successivamente dall'interno. La rottura di un pannello presenta una criticità bassa ma deve essere riparata entro 5 gg dal rinvenimento;
 - Giornalmente viene verificato il funzionamento delle cappe e del sistema di ventilazione; è necessario verificare il funzionamento dei sensori di allarme ed intervenire



immediatamente in caso di mancato funzionamento. Il mancato funzionamento dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento o dei sistemi di allarme costituisce una criticità alta e deve essere riparata entro 1 ora;

- Mensilmente si procede alla verifica del funzionamento del generatore di emergenza; il mancato funzionamento o avvio costituisce criticità alta da risolvere entro 1 ora. Le verifiche e prova di messa in moto del generatore saranno annotate su specifico registro e conservate in azienda;
- verifica delle condizioni di umidità delle lettiere e di tenuta dei sistemi di abbeveraggio
 - Visto il sistema di ventilazione l'umidità della lettiera dipende esclusivamente dal corretto funzionamento dei succhiotti antispreco. Giornalmente l'operatore deve verificare visivamente la tenuta degli abbeveratoi. La mancata tenuta di un succhiotto è una criticità media e deve essere sistemata entro le 12 ore
- verifica e asportazione dei capi deceduti;
 - La raccolta dei capi deceduti avviene giornalmente e le carcasse vengono stoccate nelle celle frigorifere in attesa dello smaltimento
- verifica dell'efficienza dei sistemi di trasporto e distribuzione delle deiezioni sul terreno;
 - Lo spandimento deve essere controllato giornalmente prima dell'inizio delle operazioni di spandimento e/o trasporto; qualora tale attività venga affidata a contoterzisti il mezzo deve essere verificato ed approvato dal gestore

Monitoraggio dell'azoto e del fosforo escreto

Parametro	Tipo di determinazione	U.M.	metodica	Frequenza
Azoto escreto	Calcolo mediante bilancio di massa	KgN/posto animale/anno	BAT 24	Annuale per ciascuna categoria di animali
Fosforo escreto	Oppure Stima mediante analisi effluenti	KgP2O5/posto animale/anno		

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di indicatori di performance, nella compilazione possono essere sostituiti o integrati con ulteriori altri parametri più o meno significativi in ragione delle attività svolte.

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza auto-controllo	Modalità di registrazione
n° animali allevati	Indicare il numero di animali allevati nell'anno suddivisi per categoria	n°/anno	M	annuale	Apposito registro
Presenza media di capi	Presenza media di capi a fine ciclo suddivisi per categoria	n. capi	C	Annuale	Report
Tasso mortalità	% animali deceduti su totale accasati suddiviso per categoria	%	C	Annuale	Report



Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza auto-controllo	Modalità di registrazione
Consumo idrico del sito	Indica la parte del fabbisogno idrico per unità di animale allevato	mc/n° di capi all'anno	C	annuale	Apposito registro
Consumo di Energia termica	Considerando i consumi globali dell'impianto per unità di animale allevato, l'indicatore permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento. In presenza di dati dettagliati per fasi è possibile individuare le inefficienze e mirare le azioni di intervento.	GJ/ n° di capi all'anno (1 KWh=3,6 MJ)	M	annuale	Vedi sopra
Consumo di Energia elettrica	Considerando i consumi globali dell'impianto per unità di animale allevato, l'indicatore permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento. In presenza di dati dettagliati per fasi è possibile individuare le inefficienze e mirare le azioni di intervento.	MWh/ n° di capi all'anno	M	annuale	Vedi sopra

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	PISSINIS PIER TERESIO	
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le componenti ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> frequenza stabilita da sistema SSPC 	Controllo integrato in esercizio



Valutazione report annuali inviati dall'azienda	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le componenti ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> frequenza stabilita da sistema SSPC 	Valutazione report annuali inviati dall'azienda
---	--	---	---

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:



1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽²⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽³⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽²⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽³⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.